

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2208

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990,
n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del
processo penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'emanazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, recante «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate», ha imposto la rivisitazione delle linee del programma in corso di predisposizione per l'impiego degli accantonamenti iscritti nelle tabelle A e B della legge finanziaria 1990, sotto le specifiche voci «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale» e «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale, eccetera».

Particolare incidenza assumeranno la costituzione presso le sedi distaccate dell'ufficio di cancelleria e la designazione di magistrati alle stesse, essendo evidente che il verificarsi delle ipotesi predette era determinante ai fini della scelta degli interventi da adottare, compresa la fornitura di autovetture destinate allo spostamento dei magistrati dalle preture circondariali alle sezioni.

Peraltro, erano sorti dubbi interpretativi sulla nuova normativa e soltanto con il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1989, n. 251, ogni incertezza è stata superata.

L'assoluta necessità di disporre delle risorse accantonate nella precitata legge finanziaria, al fine di assicurare l'agibilità del nuovo processo penale, entrato in vigore, ha imposto il ricorso alla legislazione d'urgenza, essendo indubbiamente questo l'unico strumento valido a garantire la concreta e immediata attuazione della nuova disciplina.

Tanto premesso, si rappresenta che il ruolo decisivo dell'informatica per la funzionalità del nuovo processo rende necessario provvedere all'integrazione della normativa adottata in via di urgenza ed approvata con legge 3 ottobre 1987, n. 401, di conversione, con modificazioni, del decre-

to-legge 31 luglio 1987, n. 320, concernente la istituzione di un sistema informativo e l'adozione di misure atte a favorire la deflazione del carico di lavoro e a consentire un più agevole avvio della importante riforma.

A questo specifico scopo il Parlamento ha previsto un accantonamento di somme, sia in conto capitale che di parte corrente, con la legge finanziaria 1990 (legge 27 dicembre 1989, n. 407).

L'Amministrazione della giustizia ha proceduto, pertanto, alla ricognizione delle esigenze, tenuto conto della istituzione delle preture circondariali e delle procure presso le stesse nonché della nuova configurazione delle sezioni distaccate.

All'esito della complessa analisi del fabbisogno è emersa la necessità di procedere con la massima sollecitudine all'apprestamento di un adeguato numero di aule per l'udienza preliminare, nonché al potenziamento del numero delle aule destinate alla celebrazione di dibattimenti penali, e di provvedere alla acquisizione, anche attraverso lo strumento delle locazioni, di locali da destinare ai nuovi uffici che sono stati istituiti.

Avuto riguardo alla brevità del tempo disponibile per la realizzazione degli interventi citati, si è ritenuto di dover prevedere l'introduzione di particolari semplificazioni delle procedure contrattuali.

Con riferimento alle esigenze di acquisizione di beni mobili, servizi ed attrezzature, compresi quelli relativi al sistema informativo, si è reso necessario prevedere l'autorizzazione della spesa relativa con la conseguente semplificazione illustrata nella relazione tecnica che accompagna il presente disegno di legge.

Per quanto concerne i costi connessi alle attività di documentazione degli atti conseguenti all'uso di apparecchiature di registrazione fonografica ed audiovisiva, ovvero

degli altri strumenti di moderna concezione tecnologica, la cui utilizzazione è prevista dal nuovo codice di rito penale, si è ritenuto che gli stessi siano imputabili al vigente capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia, nella considerazione che il sistema di documentazione su indicato si sostituisce a quello vigente di formazione della documentazione processuale.

Con l'articolo 1 si è rifinanziato il programma già contenuto nel decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, e, per superare difficoltà di carattere interpretativo sulla inclusione della gestione dei servizi in esso previsti, si è specificato anche l'onere riguardante la relativa gestione.

L'articolo 2, concernente il reperimento di nuovi locali e la ristrutturazione degli edifici, si riferisce in primo luogo agli immobili che sono di proprietà dello Stato; per l'esecuzione dei lavori si fa richiamo allo strumento operativo previsto dall'articolo 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

La realizzazione degli interventi citati si presenta come estremamente urgente non solo per consentire una prima e provvisoria disponibilità delle aule e degli altri locali nel periodo iniziale di vigenza del codice, ma anche nei casi, più numerosi, in cui la disponibilità si avrà successivamente: e ciò per intuitive ragioni di agevole avvio del nuovo processo.

Per gli edifici di proprietà degli enti locali gli interventi fanno carico ai Comuni, che potranno avvalersi della specifica normativa, che consente di accendere mutui agevolati presso la Cassa depositi e prestiti, contenuta nell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Con il comma 3 dello stesso articolo, sempre nell'ottica di sopperire alle urgenti esigenze derivanti dal nuovo processo penale, si prevede che, per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici comunali destinati ad uffici giudiziari, possano essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessio-

ne unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni comunitarie.

L'articolo 3 si riferisce alle attrezzature delle aule, prevedendo che le aule di udienza ed i relativi locali di supporto siano attrezzati con impianti, servizi di sicurezza, macchine ed altri arredi (armadi ignifughi, antimagnete ed altro) conformi alle esigenze della celebrazione di dibattimenti secondo le norme del nuovo codice di procedura penale.

È stato, altresì, previsto l'incremento di capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, riguardanti l'acquisto di beni, attrezzature e servizi, avendo tenuto presente che la costituzione di nuovi uffici (preture circondariali, sezioni distaccate, procure della Repubblica presso le preture circondariali) importa il potenziamento della dotazione dei beni per gli uffici esistenti e l'acquisizione di altri per gli uffici di nuova istituzione.

Con l'articolo 4 è regolato il maggiore onere che graverà sui Comuni per la locazione degli immobili (che nell'immediato essi dovranno assumere) necessari all'allocazione delle procure della Repubblica presso le preture circondariali, di nuova istituzione.

Con l'articolo 5 si è prevista l'acquisizione di autovetture normali allo scopo di garantire l'esercizio dell'attività giudiziaria presso gli uffici di pretura circondariale e delle procure stesse.

Si è, infatti, considerato che le procure circondariali dovranno assicurare lo svolgimento delle indagini preliminari nell'intero territorio del circondario e garantire la presenza del rappresentante del pubblico ministero nelle udienze dibattimentali che si celebreranno presso le sezioni distaccate; si è considerato, inoltre, quanto alla pretura circondariale, che vi saranno pretori con incarico congiunto presso due sezioni distaccate e alcuni con incarico presso la sede circondariale ed una sezione distaccata. In relazione a siffatto necessario movimento di magistrati e funzionari, correlato

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla distanza tra i luoghi, si è posta l'esigenza di incrementare i mezzi di locomozione di proprietà dell'Amministrazione della giustizia.

Si è, inoltre, reso necessario prevedere l'acquisizione di autovetture blindate allo scopo di garantire l'incolumità fisica di magistrati esposti a rischio perchè addetti al settore penale. Parte di dette autovetture saranno assegnate ai suindicati uffici di nuova istituzione e altra parte saranno destinate a sostituire quelle non più affidabili sia sotto il profilo della blindatura, sia sotto quello della meccanica, essendo in uso da almeno sette anni.

L'articolo 6 si rende, infine, necessario per consentire alla Amministrazione centrale della giustizia di dotarsi di un organo tecnico, di cui allo stato essa è sfornita, al quale affidare il delicato specialistico incarico di suggerimento, ma ancor più di indirizzo e controllo, specie sotto la forma della verifica e del riesame dei progetti allestiti, dell'attività degli enti locali nel settore dell'edilizia giudiziaria, al fine di favorirla ed ove necessario di incrementarla, e ciò in modo del tutto analogo a quanto

disposto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, per la materia della informatica.

L'articolo 7 richiama espressamente, al fine di eliminare dubbi interpretativi in sede di applicazione, le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, già richiamate nell'articolo 1 dell'accluso decreto, il quale costituisce una integrazione dell'altra.

L'articolo 8 contiene la clausola finanziaria per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, all'uopo utilizzando gli accantonamenti iscritti negli appositi fondi speciali della legge finanziaria per l'anno 1990.

L'articolo 9, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini della determinazione dell'onere finanziario connesso al disegno di legge in esame si osserva quanto segue.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione e il completamento del programma di interventi in materia di riforma del processo penale, previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, e appresta le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del sistema informativo e di elaborazione dei dati iniziata con il precitato decreto-legge, per la prosecuzione della microfilmatura degli atti del processo penale e di quelli dei quali la legge impone la conservazione nonchè per l'adozione di sistemi di riproduzione, per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura mediante l'impiego, nei primi cinque anni, di personale tecnico estraneo all'Amministrazione della giustizia, e per l'utilizzazione di consulenti esperti in materie tecniche anche estranei all'Amministrazione statale per un quinquennio.

Ai fini della quantificazione dell'onere si è ritenuto ragionevole prevedere che, per quanto concerne il settore informatico, è in programma, per l'anno in corso, la stipula di contratti che impegnano la somma di lire 15.000 milioni necessari per la realizzazione di un sistema informatico per tre corti di appello di grande dimensione, calcolando il corrispettivo per ciascuna apparecchiatura (*hardware*) in lire 4.000 milioni e in lire 1.000 milioni per l'uso di *software* di base.

Nei due anni successivi si provvederà alla fornitura e all'impianto di analoghi sistemi per le restanti ventitre corti di appello per una prevedibile somma di lire 100.000 milioni (lire 50.000 milioni per l'anno 1991 e lire 50.000 milioni per l'anno 1992).

Per il completamento degli *hardwares* periferici occorre prevedere 3.636 posti di lavoro sul territorio per consentire l'*office automation* e la istituzione del «posto di lavoro multifunzionale»; per esso è prevista una spesa di lire 36.360 milioni (lire 10.000.000 × 3.636 posti).

In ordine al settore della microfilmatura e dell'acquisizione di sistemi di fotoreproduzione si prevede che, calcolando, sulla base di contratti già conclusi, la spesa di microfilmatura per ogni pagina o cartellina nonchè per la fornitura dei relativi *jackets* in lire 1.034 (predisposizione per la microfilmatura, lire 100; microfilmatura, lire 208; duplicazione, lire 24; inserimento, lire 262; *jackets*, lire 320; intestazione degli stessi, lire 120), si potranno microfilmare circa 1.000.000 di pagine o cartelline nell'anno 1990 e circa 2.700.000 in ciascuno degli anni 1991 e 1992, con una spesa complessiva di lire 6.600 milioni circa, alla quale va aggiunta per gli anni 1990, 1991 e 1992 la somma di lire 4.400 milioni per l'acquisizione di sistemi di fotoreproduzione di diverso tipo.

La spesa globale per entrambi i tipi di intervento è pertanto pari a lire 11.000 milioni, di cui lire 3.170 milioni per l'anno 1990 e lire 3.915 milioni per l'anno 1991 e per l'anno 1992.

Per quanto attiene alla gestione dei sistemi già in funzione in via sperimentale e per quelli da realizzare nel triennio, è prevedibile una spesa di lire 5.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1990, lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, in relazione alla progressiva espansione dei sistemi stessi sul territorio.

Infine, in ordine alla possibilità di fare ricorso a consulenti esterni, si prevede una spesa pari a lire 500 milioni annui, ritenendo che nel primo anno, pur prevedendo l'impianto di tre sistemi, i relativi problemi saranno più numerosi rispetto ai due anni successivi.

Non appare possibile quantificare il numero degli incarichi a causa della difficoltà di indicare sin da adesso i problemi che potranno insorgere.

L'articolo 2 contiene alcune disposizioni di carattere particolare finalizzate a fronteggiare l'urgenza di adeguare le strutture edilizie esistenti alle esigenze del nuovo codice di procedura penale mediante l'apprestamento di nuove aule per le udienze preliminari e di nuovi locali per la istituzione delle preture circondariali e delle procure presso le stesse.

Si è pertanto ritenuto di dover prevedere semplificazioni alle procedure contrattuali con riferimento sia agli edifici demaniali, sia a quelli di proprietà comunale destinati ad uffici giudiziari.

Ai fini dell'onere connesso alla disciplina suindicata occorre premettere che la determinazione dello stesso va riferita esclusivamente agli interventi da compiere su edifici giudiziari demaniali, per i quali nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia è iscritto un apposito capitolo (n. 7001), in quanto per quelli su edifici di proprietà comunale soccorre la specifica normativa che consente agli enti territoriali di accendere i mutui agevolati presso la Cassa depositi e prestiti.

È risultato, dagli elementi conoscitivi in possesso di detto Ministero, che è necessario intervenire su almeno 30 dei 36 edifici demaniali destinati a sedi di corti di appello e di tribunali e che la somma mediamente necessaria per ciascun intervento è compresa fra i 1.500 e i 10.000 milioni di lire.

Consegue che è ragionevole formulare, per il triennio considerato (1990-1992), una previsione complessiva pari a lire 100.000 milioni, ripartita in lire 36.000 milioni per il primo anno, lire 32.000 milioni per il secondo anno e lire 32.000 milioni per il terzo anno.

A conferma dell'attendibilità e fondatezza di tale previsione, si rappresenta che nell'anno in corso sono già stati assunti interventi su cinque edifici (Bari, Piacenza, Cagliari, Catania e Messina) implicanti una spesa globale di lire 12.500 milioni.

L'articolo 3 contiene la previsione inerente alla acquisizione di beni, attrezzature e servizi e relativa gestione, compresi gli impianti, servizi di sicurezza, macchine ed arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza.

Di esse alcune, e precisamente quelle attualmente utilizzate per il dibattimento sia civile che penale, sono già fornite dell'arredo necessario, ma mancano degli impianti (registrazione, eccetera), la cui installazione è imposta dalla nuova procedura penale.

Altre aule sono inoltre necessarie per la fase dell'udienza preliminare prevista dal nuovo codice di rito; per esse sarà necessario provvedere all'apprestamento completo (arredi e attrezzature).

Con gli stessi fondi si dovrà provvedere altresì alla predisposizione dei servizi di supporto relativi alla fase sia preliminare che dibattimentale del processo. Si intende fare riferimento alla allocazione e sistemazione di nuovi uffici di cancelleria e segreteria.

Nella previsione che possono essere forniti nell'anno in corso circa 1.125 impianti di registrazione e che, sulla base di una indagine di mercato già espletata, ogni impianto comporta una spesa di lire 17 milioni circa (impianto base di otto piste, duplicazione di sicurezza, microfono, amplificatori e relativi accessori), la somma globale necessaria risulta di lire 19.130 milioni per il primo anno 1990.

Negli anni successivi verrà completata la fornitura con l'acquisizione di altri impianti dello stesso tipo, per una spesa globale di lire 14.000 milioni, e cioè lire 7.000 milioni per il 1991 e lire 7.000 milioni per il 1992.

Negli stessi anni successivi dovrà trovare attuazione l'esigenza di perfezionamento degli impianti per la documentazione degli atti, secondo quanto impone il nuovo codice con riferimento alla redazione in forma integrale (videoregistrazione, stenotipia e altri strumenti meccanici), per una spesa complessiva di lire 22.360 milioni. Ammontando a lire 12 milioni il costo medio di un sistema *videotape*, composto di telecamere brandeggianti e di collegamenti agli apparecchi di registrazione, così come il costo medio di un sistema stenotipico, composto di tastiere, video e stampanti, con la predetta somma potranno essere acquisiti 1.863 impianti (1.863×12 milioni), quali si presumono necessari per la dotazione delle aule. La somma è così ripartita: lire 8.560 milioni per l'anno 1990 e lire 6.900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

L'istituzione delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (97 in fase di prima attuazione del codice e 159 a regime) comporta l'assegnazione di apparecchiature per intercettazioni telefoniche per un impegno di spesa di lire 11.000 milioni complessive (lire 5.000.000 \times 2.200 apparecchiature) e, cioè, lire 5.000 milioni per l'anno 1990, lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

In relazione alla istituzione della udienza preliminare e delle procure della Repubblica presso le preture circondariali, si prevede la necessità rispettivamente di allestire 954 aule (6 \times 159 tribunali) e 159 uffici. Si calcola che l'arredamento comporti una spesa globale di lire 29.140 milioni, così ripartita: lire 19.600 milioni circa per le aule (lire 20.600.000 \times 954) e lire 9.540 milioni circa per gli uffici di procura (159 \times lire 60.000.000) e cioè lire 11.140 milioni per il 1990 e lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Poichè deve provvedersi all'acquisto di 860 autovetture per servizi tecnici inerenti all'espletamento delle funzioni giudicanti e requirenti presso le preture circondariali e le relative procure e particolarmente presso le sezioni distaccate, è necessario disporre di risorse non inferiori a lire 7.000 milioni nel triennio 1990-1992 per benzina,

manutenzione ordinaria degli automezzi ed assicurazione per responsabilità civile, e cioè lire 2.000 milioni per l'anno 1990, lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

Ulteriori oneri sono correlati all'assegnazione di fondi per spese diverse, strettamente connesse alle spese di ufficio, alla gestione dei fotoriproduttori, delle intercettazioni telefoniche, degli impianti e dei canoni SIP, che vengono calcolate nell'ammontare di circa lire 12.480 milioni per il triennio 1990-1992. Detta somma globale viene così ripartita: lire 3.500 milioni per l'anno 1990, lire 3.500 milioni per l'anno 1991 e lire 5.480 milioni per l'anno 1992.

Con l'articolo 4 è regolato il maggiore onere che graverà sui Comuni per effetto delle locazioni che nell'immediato essi dovranno assumere per l'acquisizione dei locali necessari all'allocazione degli uffici di nuova istituzione (procure della Repubblica circondariali), pari a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni del triennio.

L'articolo 5 tende ad assicurare la dotazione di autovetture per servizi tecnici e per l'incolumità dei magistrati esposti a rischio. Si calcola che quest'ultima categoria possa essere quantificata in 150 magistrati e che quindi debba essere acquistato un pari numero di autovetture blindate con un onere complessivo di lire 22.500 milioni circa (lire 150 milioni × 150 autovetture) e che mediamente per servizi tecnici siano necessarie 560 autovetture per le procure circondariali e le procure circondariali con una spesa globale di lire 9.500 milioni (lire 17 milioni circa × 560 autovetture). Si ha dunque una spesa totale di lire 32.000 milioni, ripartiti, nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 20.000 milioni nel 1990 e di lire 6.000 milioni in ciascuno degli anni 1991 e 1992.

In relazione alla normativa vigente che pone a carico dei Comuni l'obbligo di fornire i locali destinati ad uffici giudiziari, l'articolo 6 prevede un onere, determinato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, connesso alla facoltà attribuita al Ministero di grazia e giustizia di avvalersi, ove occorra, di consulenti, anche estranei all'Amministrazione statale, per le valutazioni di carattere tecnico di quei progetti che presentino particolare complessità di giudizio.

L'articolo 7 richiama espressamente, al fine di eliminare, in sede di applicazione, dubbi interpretativi, le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, già richiamata nell'articolo 1 del decreto-legge, il quale costituisce un'integrazione della stessa.

L'articolo 8 prevede l'onere finanziario conseguente al provvedimento legislativo ed individua la sua copertura nella utilizzazione degli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria 1990 nelle tabelle A e B, compresi, rispettivamente, nel fondo speciale di parte corrente alla voce specifica «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale» e nel fondo speciale di conto capitale alla voce specifica «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale, eccetera».

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI DERIVANTI
DAGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5 e 6**

(importi in milioni di lire)

	1990	1991	1992
A) SPESE DI PARTE CORRENTE			
Art. 1, comma 2: gestione servizio	1.000	1.000	3.000
comma 3: consulenti esterni	500	500	500
Art. 3, comma 1: acquisizione beni, servizi e relativa gestione	5.500	5.500	8.480
Art. 4, comma 1: contributo ai comuni	8.000	8.000	8.000
Art. 6, comma 2: consulenti esterni	500	500	
TOTALE . . .	15.500	15.500	19.980
B) SPESE DI CONTO CAPITALE			
Art. 1, comma 2: sistema informativo, di elab- borazione dati, microfilma- tura e contratti	30.170	66.095	66.095
Art. 2, comma 1: ristrutturazione uffici giudi- ziari demaniali	36.000	32.000	32.000
Art. 3, comma 2: beni, attrezzature e servizi, impianti, servizi di sicurezza, arredi, eccetera	43.830	25.900	25.900
Art. 5, comma 1: autovetture	20.000	6.000	6.000
TOTALE . . .	130.000	129.995	129.995
TOTALE COMPLESSIVO . . .	145.500	145.495	149.975

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.

Decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990 ().*

Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, al fine di sopperire alle pressanti esigenze derivanti dal nuovo processo penale, alla semplificazione di procedure amministrative, nonchè all'acquisizione dei necessari strumenti informatici, dei locali per i nuovi uffici giudiziari e dei relativi beni, attrezzature, servizi, macchine e arredi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 440.970 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonchè per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è autorizzata la spesa di lire 31.170 milioni per l'anno 1990, lire 67.095 milioni per l'anno 1991 e lire 69.095 milioni per l'anno 1992.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Articolo 2.

1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'articolo 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti.

3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché delle disposizioni comunitarie.

Articolo 3.

1. Al fine di sopperire alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, è autorizzata la spesa per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, nonché per la relativa gestione, compresi gli impianti, i servizi di sicurezza, le macchine ed altri arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 49.330 milioni per l'anno 1990, in lire 31.400 milioni per l'anno 1991 e in lire 34.380 milioni per l'anno 1992.

Articolo 4.

1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto dell'introduzione del codice di procedura penale, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 24.000 milioni, ripartita in parti uguali per ciascun anno, da devolvere ai predetti enti a titolo di contributo.

Articolo 5.

1. Al fine di dotare gli uffici delle preture circondariali e delle relative procure di autovetture per i servizi tecnici e per la incolumità

dei magistrati esposti a rischio, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Articolo 6.

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi di competenza comunale previsti dall'articolo 2, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per la durata di due anni, di consulenti anche estranei alla Amministrazione della giustizia, in numero non superiore a sette, con le modalità stabilite e richiamate dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Articolo 7.

1. Ai contratti previsti nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in lire 145.495 milioni per l'anno 1991 ed in lire 149.975 milioni per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 15.500 milioni per l'anno 1990, a lire 15.500 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.980 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale»;

b) quanto a lire 130.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 129.995 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - VASSALLI - PRANDINI -
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI